

La commissione Patrocinio a spese dello Stato

Diamo notizia che di recente il Tribunale Civile di Parma – sez I civile con riferimento a risalenti procedimenti di ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ha emesso decreti di revoca al beneficio in esame considerando, ai sensi dell'art. 76 del dpr. n. 115 del 2002 e successivo art. 92 del medesimo dpr., quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo di imposta così aderendo al principio espresso dalla Corte di Cassazione ord. n. 24378/2019 di cui è fatto richiamo.